



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

1-E.

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 111 del Registro
del 29-9-2015

Oggetto: Appello avverso sentenza n.1132/2015 emessa dal
Tribunale di Agrigento - Nomina Legale

ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di Settembre, alle ore 18 30 e
minuti ///, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta
comunale con la presenza dei signori:

	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>	<i>A S P E N T E</i>
- AMATO PASQUALE Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- BALISTRERI DANIELE Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ALOTTO CALOGERO Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- DI MICELI GIUSEPPE Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- CAPOBIANCO FRANCESCA Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa il ~~Segretario Generale D.ssa Concetta Giglia~~ BRIGIDA BRACCO

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso:

Che, su ricorso della Società Cooperativa Sociale "Il Gattopardo" il Tribunale di Agrigento, con decreto n.265/2013, ingiungeva al Comune di Palma di Montechiaro di pagare la complessiva somma di € 250.120,20, oltre spese a titolo di corrispettivo dovuto per il ricovero di 50 minori stranieri non accompagnati negli anni 2009/2010;

Che avverso il suddetto decreto il Comune di Palma di Montechiaro si è costituito, a ministero dell'Avv. Angelo Incardona del Foro di Agrigento, proponendo tempestiva opposizione con atto di citazione con il quale veniva chiesta la revoca dello stesso;

Vista la sentenza n.1132/2015, notificata in data 7/9/2015, con la quale il Tribunale di Agrigento, in persona del Giudice Unico, rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, condannando altresì il Comune di Palma do Montechiaro a pagare all'opposta le spese di giudizio;

Vista la nota prot. n.28442 del 9/9/2015 con la quale il legale incaricato dall'amministrazione, sostiene nel suo motivato parere che il G.I., oltre a non avere valutato più di uno dei motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione, ha erroneamente valutato gli altri motivi di opposizione nonché la questione di legittimità costituzionale di alcune norme di legge, sollevata in corso di causa, ritiene opportuno interporre appello alla suddetta sentenza entro e non oltre il 6/10/2015;

Ritenuto necessario che il Comune proponga appello alla sentenza n.1132/2015 al fine di evitare il passaggio in giudicato della stessa;

Visto il vigente OREELL

Propone

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel predetto giudizio conferendo incarico ad un legale confermando l'incarico al precedente avvocato per assicurare la continuità nella difesa

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà.

Di impegnare la somma di Euro 4.000,00 al cap.860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi". IMP. 78040 dando atto che la somma rientra nei limiti dei dodicesimi dell'ultimo bilancio approvato;

Di approvare lo schema di disciplinare d'incarico di patrocinio legale e di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, allegato alla presente, conferendo contestualmente mandato al Responsabile del settore Affari tributari e Legali di sottoscriverlo congiuntamente al legale incaricato;


Di corrispondere al professionista incaricato la somma di € 1.500,00 a titolo di acconto;

Di dare atto che per il compenso professionale da applicare è stabilito in euro 4.000,00 oltre spese iva e c.p.a

Il Proponente
D.ssa Rosa Di Blasi

*Dr. Sardo
Dot. M. P. Blasi
(Cognome)
Sardo*

N. 1132/2015 SENT.
N. 1648/2013 R.G.A.C.
N. 11098/2015 CRON.
N. 1620/2015 REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile in persona del giudice monocratico Alfonso Pinto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 1648 del Ruolo Generale del 2013 vertente

TRA

Comune di Palma di Montechiaro, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' avv. Angelo Incardona e domiciliata presso lo studio del procuratore, in Palma di Montechiaro, piazza Borsellino n. 14;

OPPONENTE

CONTRO

Società Cooperativa Sociale "Il Gattopardo", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palma di Montechiaro, corso Odierna n. 482 presso lo studio dell'avv. Giovanni Vinciguerra da cui è rappresentata e difesa;

OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 10 aprile 2015

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Su ricorso della Società Cooperativa Sociale "Il Gattopardo" il Tribunale di Agrigento, con decreto n. 265 del 3\6 aprile 2013, ingiungeva al Comune di Palma di Montechiaro di pagare la complessiva somma di euro 250.120,20, oltre spese a titolo di corrispettivo dovuto per il ricovero di cinquanta minori stranieri non accompagnati negli anni 2009\2010.

Avverso questo decreto, notificato il 17 maggio 2013, il Comune di Palma di Montechiaro proponeva tempestiva opposizione con atto di citazione notificato il 19 giugno 2013, con cui chiedeva revocarsi il decreto deducendo:

- 1) la mancanza, nelle fatture, dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- 2) la mancanza di contratto tra le parti;

*effetto
opposizione
D.I.*

W

Q

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0028258
del 07/09/2015



- 3) la mancanza di un'obbligazione derivante dalla legge con conseguente proprio difetto di legittimazione passiva;
- 4) la mancanza di impegno di spesa nel bilancio del Comune e comunque di fonti di accreditamento di somme a proprio vantaggio;
- 5) l'inosservanza, da parte della opposta, "della procedura prevista dalla legge per il pagamento delle prestazioni".

Radicatasi la lite, si costituiva l'opposta la quale resisteva all'avversa opposizione di cui chiedeva il rigetto.

Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esplicitati.

Mette, anzitutto, conto ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio sulla legittimità o meno del decreto posto che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura "un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto" (così, tra le tante, Cass. 17 novembre 1997 n° 11417).

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – dunque – deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.

In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del 'titolo' del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Cassazione: v. sent. 30 ottobre 2001 n° 13533).

L'onere della prova in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria grava pertanto, in caso di contestazione, sul soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo che è dal punto di vista sostanziale attore.

Alla luce di questi noti principi è, dunque, irrilevante la valutazione sui documenti posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo, occorrendo piuttosto valutare la sussistenza del titolo della obbligazione dedotta in lite.

Ciò debitamente premesso, si rileva che il Comune di Palma – come già rilevato con l'ordinanza del 6/9 dicembre 2014 - non ha contestato il principale fatto costitutivo della domanda della cooperativa ossia che i cinquanta minori stranieri non accompagnati (ossia i quarantanove indicati nel ricorso integrativo del 25 marzo 2013 e Mourad Kaies) siano stati collocati nella comunità della opposta nei periodi indicati dettagliatamente nel ricorso integrativo del 25 marzo 2013.

E' pure pacifico che i minori siano stati tutti collocati in tale comunità in virtù di provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del giudice tutelare (per quest'ultimo, anche a seguito dell'apertura della tutela e di decreto di collocamento presso la struttura).

Questi essendo i fatti, privi di pregio sono tutti i motivi di opposizione del Comune di Palma di Montechiaro posto che, anzitutto, nella legislazione regionale siciliana, i Comuni sono titolari di ogni altra funzione in materia socio - assistenziale prevista dalla legislazione vigente in quanto non espressamente attribuita alla Regione o ad altri enti (art. 16 della legge regionale n. 22 del 1986).

In secondo luogo, poi, *“di fronte all'ordine del Giudice e all'obbligo ope legis del Comune, non rileva la necessità di un rapporto diretto, o magari di una convenzione tra Cooperativa e Comune, nè si applicano le disposizioni sui contratti della pubblica Amministrazione. Nè sussistono problematiche di contabilità, trattandosi di prestazione dovuta ex lege”* (cfr Cassazione civile sez. I, 03 settembre 2010 n. 19036).

I precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale di segno difforme (prodotti dall'opponente) riguardavano fattispecie in cui mancava il provvedimento giurisdizionale sicchè correttamente affermavano che, a supporto dell'azione di adempimento, occorreva la stipula di apposita convenzione.

E' poi manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli art. 23 d.p.r. n. 616 de 1977 e dell'art. 6 della legge 328 del 2000 sollevata dall'opponente con la memoria ex art. 183 comma sei n. 2 c.p.c..

In virtù di tali disposizioni *“gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile”* sono attribuite ai comuni (artt. 23 e 26 d.p.r. n. 616 de 1977).

Ed ancora *“I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale.”* (art. 6 legge 328 del 2000).

L'opponente ha dedotto che le prime due di dette disposizioni sarebbero in contrasto con gli artt. 5, 117, 118 e 119 della Cost.

A ben vedere, però, la censura di incostituzionalità è incentrata sul fatto per cui i Comuni, soprattutto quelli come l'opponente (con 25.000 abitanti ed un numero esorbitante di minori stranieri non accompagnati presenti nel proprio territorio tale da collocarlo al sesto posto in Italia) senza adeguate fonti finanziarie è costretto a sopportare un onere economico pesantissimo a scapito di altri servizi essenziali.

Ricostruita in questi termini la prospettata questione, è chiaro che del tutto infondato è il riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 5 Cost (per cui la Repubblica promuove "le autonomie locali" ed attua "il più ampio decentramento"), dell'art. 117 Cost (che individua le materie riservate alla potestà legislativa dello Stato e delle regioni) e dell'art. 118 Cost (che individua le materie in cui gli enti locali esercitano le funzioni amministrative).

Rimane solo l'art. 119 Cost che prevede: l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti locali; i principi di equilibrio dei bilanci e del rispetto dei vincoli economici e finanziari; il potere fiscale degli enti locali; il fondo perequativo; le risorse aggiuntive da parte dello Stato.

A ben vedere, allora, non possono essere tacciate di incostituzionalità le disposizioni che individuano le funzioni amministrative demandate al Comune quanto eventualmente le disposizioni legislative finanziarie che se del caso non consentono al Comune di disporre dei mezzi finanziari per farvi fronte.

L'opposizione è in definitiva infondata e va rigettata con statuizione secondo soccombenza delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando,

dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell' art. 23 d.p.r. n. 616 de 1977 e dell'art. 6 della legge 328 del 2000;


rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;

pone definitivamente a carico dell'opponente le spese, già liquidate, della fase monitoria;

condanna il Comune di Palma di Montechiaro a pagare all'opposta le spese del giudizio di opposizione liquidate in complessivi euro 2700,00 (duemilasettecento\00) oltre accessori come per legge.


Agrigento, 10 agosto 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Concetta VIRGA



IL GIUDICE

Alfonso Pinto



TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Depositato in Cancelleria

IL 11 AGO 2015

Il Direttore Amministrativo
Concetta VIRGA





TRIBUNALE DI
UFFICIO
(Dot. T...)

Sent. 1132/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrere con essi quanto ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di Am. Unificatore x Soc. Coop. Soc. per uso esecuzione forzata - in corso di registrazione.

Agrigento, li 02 SET 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Foto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Concetta VIRGA

AGRICOLTURA
AZIARIO
AD RICC... (stamped)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESECUTIVO SI COMPONE DI N. 6 FACCIATE COMPRESA LA PRESENTE. APPLICATE MARCHE DA BOLLO SULL'ORIGINALE DELL'ATTO O DELL'ISTANZA PARI AD EURO 13.684,3

AGRIGENTO, LI 02 SET 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Concetta VIRGA



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

NOTIFICHE ED ESECUZIONI - TRIBUNALE DI AGRIGENTO
RELATA DI NOTIFICA

Il 07/09/15 in Pelusa di Nardolunara

A richiesta come in atti, lo Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico
Notificazioni presso il Tribunale di Agrigento ha notificato il suddetto atto a
sig. Luca Corrao Pelusa di Nardolunara nel suo domicilio
in Pelusa di Nardolunara, via Fioravanzo c/o Casa Comunale
mediante consegna di copia e mod.

a mani dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti

Fig. me Giuseppe Corrao Pelusa, segretario generale

per tale qualità.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIALE UNICO NOTIFICAZIONI - B/3
(Dot. Tommaso Accoboni)

10069
SPECIFICA

trasf.	
o postali	
retto	
alio	

02 SET. 2015

DISCIPLINARE NEGOZIALE
PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
TRA:

La sottoscritta Rosa Di Blasi, Capo Settore Affari Tributari e Legali del Comune di Palma di Montechiaro, in esecuzione del disposto della deliberazione n. _____ del _____, per proporre appello avverso la sentenza n.1132/2015

E

All'Avv. _____ (inseguito, per brevità, chiamato incaricato) CF: _____, residente in _____ Via _____ N._____, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di _____, che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'Ufficio AFFARI LEGALI L'Avvocato designato, ricevuta e letta la copia del provvedimento di incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate.

1. L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune contrapposto alla Società cooperativa Sociale "Il Gattopardo" per proporre appello avverso la sentenza n.1132/2015 emessa dal tribunale di Agrigento. A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.
2. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.
3. L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. Del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.
4. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3).
5. Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € 1.500,00 che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.
6. La misura dell'onorario è calcolata come deliberato in G.M.
7. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art.2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
8. Per poter procedere alla liquidazione la parcella dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali.

9. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
10. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Il Capo Settore Affari Legali e Tributari
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Per accettazione:


L'avvocato

Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

data _____

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi del 3° comma dell'art. 163 D.L.vo n. 267/2000.

data _____

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosa Di Blasi



LA GIUNTA

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di proporre appello avverso la sentenza n.1132/2015 del Tribunale di Agrigento;

Di conferire incarico all'Avv. ANGELO INCARDONA del Foro di AGRIGENTO;

Di approvare lo schema di disciplinare d'incarico di patrocinio legale e di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, allegato alla presente, conferendo contestualmente mandato al Responsabile del settore Affari tributari e Legali di sottoscriverlo congiuntamente al legale incaricato;

Di corrispondere al professionista incaricato la somma di € 1.500,00 a titolo di acconto;

Di dare atto che per il compenso professionale da applicare è stabilito in euro 4.000,00 oltre spese iva e c.p.a

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.


Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-8-2015, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

